

*Prete Cancellier inferior, Repertor, Coadiutor, o altro in quell' officio, nè Nodaro, Scrivan, ovvero altro delle Procuratie nostre.* Capitol. de' Proc. cap. 113. Dopo questo Decreto non mi occorre trovare, che più venissero comportati i Cherici nelle Cancellarie laiche. E se nel 1554, 23 Luglio, P. Nicolò Moravio Piovano di S. Pantaleone come Nodaro fece il Testamento di Marietta Lombardo, dee dirsi, che egli fosse ancora uno delli 66, e forse l'ultimo fino allora sopravvissuto.

1595) Nella Cancellaria della Curia Pat.<sup>le</sup> trovansi parecchi antichi Testamenti, che lo Scomparin raccolse in un giusto volume, tra quali leggesi quello del celebre Baccari. Convien dire, che i Nodari Preti presentassero in quella Cancellaria eziandio i Testamenti da essi scritti: almeno sembra, che ivi se ne trovino, perchè alcuni ciò facessero.

1596) Osserva il Muratori, *Dissert. XII*, che la Legge Longobarda 96 di Carlo Magno ordina: *Nullus presbyter chartam scribat*, e che tuttavia i Cherici esercitavano il Tabellionato, sicchè Innocenzo III, lib. XIV, *epist.* 129, loro lo vieta. Soggiugne poi a cart. 123, che ai Nodari creati *imperiali potestate* era permesso rogar atti in Roma medesima, e per tutta l'Italia a riserva di Venezia. Ma questo dotto uomo confonde certamente i tempi. S' incontrano tra noi infinite Carte rogate da Nodari *Imperiali auctoritate*, ed anche *Ecclesiastica & Imperiali auctoritate*, e nelle quali essi bene spesso chiamano se stessi *judices ordinarii*. E fia qui acconcio, non solamente per prova, ma per curiosità ancora notare ciò che rapporta il Zam-  
ber-